

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 14 APRILE 2004, N. 7 E S.M.I. E DELL'ART. 11 DELLA L. 07 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL "BLOCCO 1" DELLE AREE RESIDUALI "FASE A" E NUOVA "FASE B" ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N. 5 E DENOMINATO "PEDERZONA"

TRA

Il Comune di Modena (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente Responsabile del Unità Specialistica Servizi pubblici ambientali Dott.ssa Giovanna Franzelli;

e

in qualità di soggetti attuatori le previsioni estrattive:

il Signor Manni Enrico (C.F. _____), nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Piacenza (PC), Via Caorsana n. 11, il quale interviene nel presente accordo in qualità di Procuratore Speciale della Ditta BETONROSSI S.p.A. con sede in Piacenza Via Caorsana n. 11, Codice Fiscale 01033690338, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 228 mappali 268, 271 e 272, esercente l'attività estrattiva;

il Signor Bailo Gianluigi (C.F. _____), nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Bergamo (BG), Via Stezzano n. 87, il quale interviene nel presente accordo in qualità di Procuratore Speciale Direzione Business Inerti della Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. con sede in Bergamo (BG), Via Stezzano n. 87 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01038320162, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 192 mappali 32, 259 (ex 243) e 261 (ex 244), esercente l'attività estrattiva;

il Sig. Donnini Giorgio (C.F. _____), nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica in Modena Via Cave Montorsi n. 27/A, località san Damaso, che interviene nel presente accordo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. con sede in Modena Via Cave Montorsi n. 27/A, località san Damaso, Codice Fiscale 02242950364, esercente l'attività estrattiva sui terreni in disponibilità catastalmente identificati al Foglio 192 mappale 193 parte;

il Signor Gianferrari Rossano (C.F. _____), nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, Loc. Magreta, che interviene nel presente accordo in qualità

di Presidente della Ditta LA MODENESE Società Consortile a r.l. con sede in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, Codice Fiscale 02872700360, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 192 mappali 45- 96 - 122 - 126 -128 - 130 - 146 - 149 - 152 - 154 - 185 - 236 - 258 - 262 (ex244) e Foglio 193 mappali 61 - 62 - 65, esercente l'attività estrattiva;

il Signor Annovi Albano (C.F. _____), nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in _____ n. _____, in qualità di proprietario dei terreni catastalmente identificati al Foglio 192 mappale 193;

qui di seguito denominati "soggetti attuatori"

PREMESSO:

- che la L.R. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" norma l'attività estrattiva nella Regione Emilia-Romagna ed affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani delle Attività Estrattive (PAE);
- che la L.R. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali", all'art. 23, stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE);
- che con deliberazione n. 16 del 02/03/2009 il Consiglio Comunale ha approvato l'intesa tra il Comune e la Provincia di Modena sulla Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena con valore ed effetti di Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000;
- che tale intesa costituisce, pertanto, l'approvazione del PAE del Comune di Modena, ai sensi degli articoli 20, 21 e 27, comma 4, della L.R. 20/2000;
- che il PAE individua:
 - gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
 - le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi estraibili dei diversi materiali;
 - le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di recupero e monitoraggio ambientale;
 - le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di trasformazione del

territorio con l'individuazione preventiva degli effetti che deriveranno dall'applicazione delle scelte di piano;

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti attuatori, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004;
- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che nell'Atto di Indirizzo di cui al punto precedente si stabiliva che le previsioni di PAE sarebbero state attuate in due fasi successive: fase A e fase B, a cui ad ognuna veniva assegnato un volume utile complessivo;
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
- che dette Linee Guida prevedono la cessione gratuita delle aree escavate successivamente al collaudo delle opere di sistemazione;
- che gli accordi intendono disciplinare i rapporti fra il Comune di Modena ed i "soggetti attuatori" per lo svolgimento della attività estrattiva ed in particolare:
 - la ripartizione nel tempo delle quantità assegnate e relativi tempi di attuazione;
 - l'individuazione delle opere compensative da realizzare;
- che, a seguito del completamento della Fase A, per quanto attiene alle volumetrie assegnate, si deve ora procedere attivando la Fase B, comprendendo in questa fase le superfici residuali non attuate nella Fase A, per mancanza di volumi, nonché le nuove superfici attribuite alla Fase B;
- che la Fase B prevede un quantitativo estraibile pari a 3.249.240 mc, di cui 2.000.000 mc vincolati ad interventi di recupero ambientale, così come previsto all'art. 15, comma 2.b, delle NTA del PIAE;

- che, a seguito degli inviti a manifestare interesse per l’attuazione delle previsioni estrattive, rivolte ai proprietari delle aree residuali della Fase A e della nuova Fase B, sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse;
- che, in considerazione del numero dei soggetti interessati e della disponibilità dei volumi assegnabili, si è reso necessario stabilire dei criteri di priorità per formulare una graduatoria formata da blocchi di assegnazione delle aree e rispettivi volumi, fino alla concorrenza dei quantitativi pianificati;
- che, con deliberazione n. 44 del 13/02/2018 la Giunta comunale ha approvato i “Criteri per la redazione dei Piani di Coordinamento Aree residuali “Fase A” e nuova “Fase B” – Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Prosecuzione attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena”, sulla base dei quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante dei nuovi accordi;
- che, sulla base del criterio dell’espansione delle attività estrattive in continuità con le aree già scavate, con la finalità di limitare il consumo di territorio, con la deliberazione n. 44/2018, già citata, sono stati definiti i blocchi di assegnazione delle aree;
- che, nello specifico, il Blocco 1, oggetto del presente Accordo, comprende le aree contigue a quelle in corso di escavazione o già scavate (comprese le aree contigue a quelle che verranno scavate con la Fase A del Piano di Coordinamento del Polo n. 5 “Pederzona” del Comune di Formigine, in corso di approvazione) in primis la parte dei terreni residui della Fase A, oltre alle aree già a suo tempo zonizzate all’interno del perimetro del PAE 1996, approvato con DCC n. 140 del 24/07/1997;
- che con istanza pervenuta in data 18/06/2018 acquisita agli atti con protocollo PG90369 e successivi, le Ditte BETONROSSI S.p.A., CALCESTRUZZI S.p.A., LA MODENESE Società Consortile a r.l. e GRANULATI DONNINI S.p.A., nonché il Signor ANNOVI ALBANO, hanno chiesto di poter dare attuazione alle previsioni estrattive del Polo n. 5 “Pederzona”, presentando la documentazione tecnica quale contributo dei soggetti attuatori per la formazione del Piano di Coordinamento delle Aree Residuali della Fase A e nuova Fase B per l’assegnazione dei volumi non vincolati ad interventi di recupero ambientale, pari a 1.249.240 mc;
- che, successivamente, la proposta di Piano di Coordinamento delle Aree Residuali della Fase A e nuova Fase B – “Blocco 1” - del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” citata al paragrafo precedente, è stata integrata dai soggetti attuatori, corredata dalla proposta di Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. i., acquisita agli atti con protocollo del ____/____/2018;

- che il Piano di Coordinamento di che trattasi, prevede di ripartire un volume di 1.200.000 mc ai soggetti attuatori che hanno presentato la proposta tecnica di cui sopra, riservando una quota del materiale assegnato, pari ad un volume di 49.240 mc, ai soggetti che hanno manifestato interesse ma non hanno poi avanzato proposte tecniche di intervento;
 - che con deliberazione n° la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n° 5 "Pederzona", per l'attuazione del "Blocco 1" delle aree residuali "Fase A" e nuova "Fase B", congiuntamente alla proposta di Accordo ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Modena e i soggetti attuatori che svolgono attività estrattive, dando allo stesso la valenza di strumento di raccordo fra la fase pianificatoria - programmatica e quella attuativa;
- Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE,

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente accordo da' attuazione alle previsioni estrattive del Piano di Coordinamento del "Blocco 1" delle Aree Residuali della Fase A e nuova Fase B del Polo estrattivo n° 5 "Pederzona" (PCB1) approvato con delibera di GC n° del, definendo le aree ed i quantitativi estraibili, nonché le opere da realizzarsi quale compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva, così come stabilito dall'Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 29 del 14/07/2011.
2. I terreni sui quali si svolgerà l'attività estrattiva oggetto del presente accordo sono individuati negli elaborati del Piano di Coordinamento del "Blocco 1" delle Aree Residuali della Fase A e nuova Fase B (PCB1), approvato con delibera di GC n°del depositati agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, e risultano catastalmente identificati rispettivamente:
 - per la ditta BETONROSSI S.p.A.:
al Foglio 228 mappali 268, 271 e 272 (proprietà Betonrossi S.p.A.);
 - per la ditta CALCESTRUZZI S.p.A.:
al Foglio 192 mappali 32, 259 e 261 (proprietà Calcestruzzi S.p.A.);

- per la ditta GRANULATI DONNINI S.p.A.:
al Foglio 192 mappale 193 (proprietà Annovi Albano);
 - per la ditta LA MODENESE Società Consortile a r.l.:
al Foglio 192 mappali 45, 96, 122, 126, 128, 130, 146, 149, 152, 154, 185, 236, 258 e 262 (proprietà La Modenese S.C.a.r.l.);
al Foglio 193 mappali 61, 62 e 65 (proprietà La Modenese S.C.a.r.l.);
3. Il materiale estratto nelle aree di cava oggetto del presente accordo è costituito primariamente da ghiaia e sabbia e secondariamente da terre alluvionali sterili.
 4. Lo schema di intervento estrattivo di cui al presente accordo è sommariamente descritto negli elaborati del PCB1 di cui al punto 2.

Articolo 3

Modalità attuative

1. Il presente Accordo è relativo alle zone estrattive denominate Settori di Scavo:
 - "Area Annovi" – "Area I12b" – "Area I3b" – "Area I4b-I6" – "Area I5-I8" delle Aree Residuali della Fase A;
 - "Area I15" della nuova Fase B;
 - "Fossa Gazzuoli (S)" e "Fossa Gazzuoli (N)" delle Aree Residuali della Fase A e del P.P. Polo 5.1 "Via Pederzona" (PAE1997);
 con una superficie complessiva di circa mq 233'720, che costituiscono parte del Polo 5 "Pederzona", come individuate in conformità al PCB1 approvato con delibera di GC n° del
2. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, dovranno essere attivate le procedure previste dalla L.R. 4/2018 e dalla L.R. 17/1991.
3. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, la progettazione dovrà essere effettuata adottando tutte le soluzioni tecniche più opportune per il contenimento e mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere sottoscritta apposita convenzione.
5. Per le aree oggetto del presente accordo si prevede una sistemazione finale di tipo naturalistico finalizzato alla valorizzazione ambientale ed ecologica del contesto territoriale o di tipo agricolo.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che modifiche apportate al PCB1 concordate tra le parti e che non comportino aumenti di aree e/o volumi estraibili si intendono automaticamente recepite nel presente Accordo.

Articolo 4

Quantità assegnate e tempi di ultimazione

1. Il volume di scavo complessivo previsto dal PAE, come specificato dall'Atto di indirizzo per il Polo n. 5 denominato "Pederzona" – Fase B, risulta di mc 3.249.240, dei quali mc 1.249.240 non vincolati ad interventi di recupero ambientale e mc 2'000'000 vincolati ad interventi di recupero ambientale come meglio definito nei "Criteri ..." di cui alla Delibera di G.C. n. 44 del 13/02/2018.
2. Alle Ditte richiedenti, che concorrono per la quota di volumi non vincolati ad interventi di recupero ambientale, sono attribuiti mc 1.200'000 di ghiaie e sabbie così ripartiti:
 - per la ditta BETONROSSI S.p.A. mc 200'000;
 - per la ditta CALCESTRUZZI S.p.A. mc 120'000;
 - per la ditta GRANULATI DONNINI S.p.A.
(su aree proprietà Annovi Albano) mc 190'000;
 - per la ditta LA MODENESE Società Consortile a r.l. mc 690'000.
3. Sono compresi nei quantitativi attribuiti, ripartiti come indicato al punto precedente, i volumi sottesi dalle scarpate di rilascio delle cave adiacenti in quanto fronti in avanzamento.
4. Le parti danno atto, che il volume di scavo oggetto del presente Accordo è relativo solamente ad una parte delle potenzialità estrattiva delle Aree Residuali della Fase A e nuova Fase B in disponibilità alle Ditte e che pertanto dette aree potranno essere oggetto di nuovi accordi per il completo sfruttamento delle stesse a seguito dell'esaurimento dei quantitativi di cui al punto 2.
5. Il volume indicato al punto 2 del presente articolo si intende al netto del cappellaccio, dello scarto e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili.
6. Il presente accordo ha validità pari a quella dell'autorizzazione o delle autorizzazioni estrattive da rilasciarsi per dare completa attuazione alla previsione estrattiva qui definita che non potrà comunque essere superiore a 10 anni.
7. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla L.R. n. 4 del 20/04/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" e L.R. n. 17 del 18/07/1991 "Disciplina delle attività estrattive" e ss.mm..
8. Il polo può ospitare costruzioni accessorie connesse allo svolgimento dell'attività estrattiva, previa acquisizione della preventiva autorizzazione in base alle vigenti norme in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Tavole e Schede di Progetto del P.A.E.. L'autorizzazione è comunque

subordinata alla stipula di apposita convenzione fra il titolare dell'attività estrattiva ed il Comune in cui verranno definiti tempi, modalità e garanzie per la dismissione, lo smantellamento e rimozione delle costruzioni accessorie nonché sistemazione del sedime ad esaurimento dell'attività estrattiva.

Articolo 5

Cessione delle aree

1. Al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere di sistemazione avvenuto, i soggetti privati firmatari, ognuno per le proprie proprietà, dovranno cedere gratuitamente al Comune di Modena le aree scavate e ripristinate, demandando ai progetti di coltivazione e ripristino l'esatta individuazione delle aree oggetto di attività estrattiva, da inserire quale obbligo nella convenzione estrattiva.
2. Resta comunque inteso che la cessione delle aree verrà effettuata al completo esaurimento della potenzialità estrattiva delle aree stesse e ad avvenuto collaudo delle opere di sistemazione; la cessione di parte delle aree potrà anche concludersi in una "Fase" successiva a quella oggetto del presente Accordo.
3. Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura.
4. Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche eventualmente necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., sono a carico della parte privata.

Articolo 6

Opere compensative

1. Ai sensi dell'art. 4 del PIAE i Comuni devono orientare l'attività estrattiva ai principi di perequazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., al fine di dare prevalenza al raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi strategici di cui all'art. 3 del medesimo PIAE.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo s'intendono attuate attraverso la realizzazione di opere e/o misure compensative volte al recupero del valore ambientale perso con l'attività estrattiva, così come definito nell'Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena di cui alla Deliberazione n. 29 del 14/07/2011 del Consiglio Comunale.
3. Per opere compensative s'intendono tutte quelle opere tese a compensare gli impatti territoriali, ambientali e sociali, anche in contesti territoriali non strettamente collegati alla localizzazione delle attività estrattive, purché

volte a compensare impatti al territorio e/o disagi arrecati alla comunità locale.

4. I soggetti attuatori delle previsioni estrattive si impegnano pertanto - come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva, determinati dalla sottrazione di risorsa rinnovabile, dall'alterazione delle condizioni naturali e paesaggistiche del contesto territoriale – a contribuire con la somma di euro 0,90 (zero,90 euro) per ogni metro cubo di materiale utile estratto; in particolare tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di opere per il miglioramento/potenziamento dei contesti territoriali naturali e/o naturalizzati esistenti o di prossima realizzazione, il potenziamento del sistema ciclabile extraurbano con particolare riferimento alla possibilità di rendere maggiormente fruibili e connesse tra loro le aree naturali ed i percorsi esistenti, nonché ogni altro intervento che venisse riconosciuto necessario o utile alla compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva. L'entità di tale somma sarà in funzione dei quantitativi autorizzati e verrà contabilizzata in ragione dei volumi estratti così come risultanti dalle Relazioni Annuali sull'attività estrattiva di cui alla L.R. 17/91. Sulla base delle risorse così rese disponibili, che potranno anche accumularsi se non utilizzate ogni anno, il Comune potrà richiedere di realizzare una o più opere a sua insindacabile richiesta fermo restando la somma massima disponibile fino a quel momento. La ditta si impegna a realizzare le opere richieste dal Comune di Modena nei modi e nei tempi definiti dal progetto esecutivo.
5. In caso di aggiornamento degli oneri regionali previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 la compensazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale in aggiunta all'attuale onere regionale di euro 0,70, stabilita al comma precedente in euro 0,90, verrà assorbita dal nuovo onere regionale fino alla concorrenza di euro 1,60, valore oltre il quale sarà da corrispondere esclusivamente l'onere regionale.
6. Le opere compensative del presente accordo saranno individuate dall'Amministrazione nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, sino al raggiungimento dell'importo complessivo contabilizzato con i criteri di cui al precedente comma 4 e 5.
7. Le Ditte garantiranno l'esecuzione delle opere nei tempi e modi definiti dal progetto esecutivo.

Articolo 7

Impegni del Comune

1. Con riferimento alla realizzazione delle opere citate al punto 6 dell'art. 6 spetta al Comune di Modena:

- valutare e approvare i progetti in linea tecnica e dichiararne la Pubblica Utilità finalizzata all'espropriazione delle aree necessarie che non fossero in possesso della P.A. o dei soggetti attuatori firmatari del presente Accordo;
 - gestire le procedure espropriative e farsi carico delle relative spese;
 - mettere a disposizione delle ditte le aree per l'esecuzione dei lavori;
 - prendere in consegna l'opera al termine dei lavori e la verifica della corretta e completa ultimazione delle opere.
2. Il Comune si riserva, attraverso il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, la facoltà di effettuare sopralluoghi in cantiere durante la fase di esecuzione delle opere.
 3. Per quanto attiene le cifre degli accantonamenti, annualmente saranno definiti i relativi importi in ragione dei volumi estratti risultanti dalle Relazioni Annuali; tale rendicontazione sarà sottoscritta per accettazione dai soggetti attuatori.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti Attuatori

1. I soggetti Attuatori realizzeranno, a loro totale cura e spese, un'opera pubblica, o un suo lotto funzionale, o parte di un'opera, prevista nell'ambito del Programma dei Lavori Pubblici, sulla base di un progetto approvato in linea tecnica dal Comune di Modena, previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
2. Fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., spetta ai soggetti Attuatori:
 - redigere i progetti esecutivi delle opere e relativi piani di sicurezza;
 - comunicare al Comune di Modena il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - nominare il Direttore dei Lavori, individuato tra i soggetti abilitati, tra una rosa con un massimo di 5 nominativi, proposti dall'Amministrazione Comunale – Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione;
 - nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - nominare il Collaudatore ed effettuare il collaudo o emettere il Certificato di Regolare Esecuzione, individuato tra i soggetti abilitati, tra una rosa con un massimo di 5 nominativi, proposti dall'Amministrazione Comunale – Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione;
3. Rientrano tra le opere di cui sopra anche quelle da realizzare all'esterno del perimetro del polo estrattivo in quanto trattasi di opere connesse alla compensazione degli impatti generati dal comparto di intervento.

4. La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, restano a carico delle ditte attuatrici fino alla presa in consegna delle opere da parte del Comune.
5. I soggetti Attuatori, che sottoscrivono il presente Accordo, si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovranno stipulare apposite polizze assicurative.
6. Per quanto attiene le cifre degli accantonamenti, i soggetti Attuatori si impegnano a sottoscrivere per accettazione la rendicontazione annuale, così come indicato al precedente articolo 7, comma 3.

Articolo 9

Garanzie

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo dovranno essere prestate specifiche garanzie da parte dei soggetti Attuatori per le attività e con le modalità e contenuti di seguito specificati:
 - a. all'atto della sottoscrizione della convenzione estrattiva dovranno essere prestate idonee garanzie a mezzo fidejussione bancaria e/o assicurativa emessa da istituti di primaria importanza;
 - b. l'importo della garanzia prestata sarà quantificato in modo da garantire la disponibilità di somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di recupero della cava e del sistema di monitoraggio e controllo;
 - c. il valore della fidejussione potrà essere aggiornato annualmente applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio;
 - d. dovranno inoltre essere prestate le garanzie previste all'art. 10 del presente Accordo;
 - e. le fideiussioni bancarie e/o assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. I soggetti Attuatori si impegnano inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fidejussoria, fino alla concorrenza dell'importo determinato all'art. 6 punto 4 del presente Accordo, a garanzia delle opere compensative. Tale ulteriore polizza fidejussoria sarà richiesta ad avvenuta approvazione in linea tecnica, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3. Espletati i predetti adempimenti, il Comune, verificata la completa e regolare esecuzione delle opere, libererà la garanzia e prenderà in consegna tutte le opere realizzate e provvederà alla relativa manutenzione.
4. La presa in consegna di tali opere è comunque subordinata all'esito positivo del collaudo o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con conseguente presa d'atto che le opere sono state realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti.

Articolo 10

Ulteriori obblighi dei soggetti Attuatori le previsioni estrattive

1. Le Ditte esercenti l'attività estrattiva si impegnano inoltre:
 - a. al rispetto di tutte le clausole contenute negli articoli precedenti;
 - b. a predisporre ed attuare il piano di monitoraggio e controllo riferito all'intera fase estrattiva e di sistemazione;
 - c. ad eseguire, dal momento della messa a dimora delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 (tre) anni i necessari interventi di manutenzione e di ripristino del verde;
 - d. a garanzia della manutenzione delle piantumazioni, così come indicato al precedente paragrafo c), per un periodo di 3 (tre) anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la ditta dovrà mantenere la garanzia finanziaria pari al 20% dei costi di rinverdimento, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato al progetto. Tale garanzia verrà prestata attraverso il mantenimento di una porzione della garanzia iniziale pari al valore del 20% dei costi del progetto di sistemazione vegetazionale come risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto;
 - e. ad attuare anche nelle successive fasi procedurali le prescrizioni specifiche previste dal PIAE, P.A.E. e Piano di Coordinamento del Polo 5;
 - f. ad attuare i contenuti e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione Estrattiva;
 - g. a rendere edotti i terzi acquirenti degli obblighi assunti in ragione dell'attività di escavazione e di fare menzione dell'Accordo negli atti di trasferimento della proprietà o di costituzione e trasferimento di altri diritti reali.

Articolo 11

Revoca, Decadenza e Sospensione

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione o alla decadenza del presente Accordo, della Convenzione e relativa Autorizzazione Estrattiva

nei casi in cui si accerti l'inadempimento degli impegni assunti nel presente accordo.

2. L'Amministrazione Comunale procederà a sospendere e revocare le autorizzazioni di cui all'art. 11 della LR 17/91, qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutti gli altri casi che possano comportare un pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art.18/LR 17/91).

Articolo 12

Controversie

Tutte le controversie che non possono essere definite in via bonaria, saranno deferite al Giudice competente per territorio e per materia.

Articolo 13

Spese

Le spese del presente atto, come ogni altra inerente e conseguente, sono a carico dei soggetti attuatori.

Modena, __/__/2018

Il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali
Dott.ssa Giovanna Franzelli

La Ditta
BETONROSSI S.P.A.
Sig. Enrico Manni

La Ditta
CALCESTRUZZI S.P.A.
Sig. Gianluigi Bailo

La Ditta
GRANULATI DONNINI S.P.A.
Sig. Giorgio Donnini

La Ditta
LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.
Sig. Rossano Gianferrari

La Proprietà
Sig. Albano Annovi
